



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI L'AQUILA

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 675/2015

UDIENZA DEL

01/12/2015 ore 11:00

N°

1463/04/2015

PRONUNCIATA IL:

01/12/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/12/2015

Il Segretario
Rebessi Claudia

riunita con l'intervento dei Signori:

D'AVOLIO GIUSEPPE Presidente

GRANIERI GIORGIO Relatore

PETRERA MARIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 675/2015
spedito il 29/05/2015

- avverso la sentenza n. 772/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
L'AQUILA

contro:

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSÌ
C/O SEDE COMUNALE 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSÌ

proposto dagli appellanti:

MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.
VIA CERNAIA 8 10 20121 MILANO MI

difeso da:

AVV. PADOVANI FRANCESCO
CORSO ITALIA N.29 50100 FIRENZE FI

difeso da:

AVV. TI RUSSO PASQUALE
CORSO ITALIA 29 50100 FIRENZE FI

difeso da:

PROF. FRANSONI GUGLIELMO
CORSO ITALIA N.29 50100 FIRENZE FI

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO n° 1035 IMU 2012

UDIENZA: 01/12/2015 - ore 11,00

R.A.G. 675/15

Presenti in udienza:

per l'ufficio nessuno è comparso.

Per il contribuente nessuno è comparso.

Il contribuente MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.a. nell'appello chiede:

voglia codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di L'Aquila meglio specificata in epigrafe, per l'effetto, accertare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di diniego formulato dal Comune di San Benedetto dei Marsi nonché dichiarare la sussistenza del diritto al rimborso della maggiore IMU versata dalla (allora) Leasint S.p.a. (oggi Mediocredito Italiano S.p.a.) per l'anno 2012, condannando il Comune avversario alla restituzione in favore della Società comparente dell'importo di euro10.780,00, con tutti gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi.

Con vittoria di spese e compensi del presente e del precedente grado di giudizio.

L'ufficio il Comune di San Benedetto dei Marsi nelle controdeduzioni chiede:

Voglia codesta Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo respingere l'appello presentato dalla S.p.a. Mediocredito Italiano, quale incorporante della S.p.a. Leasint; confermare la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila meglio specificata in epigrafe e, per l'effetto, confermare la legittimità del provvedimento di diniego formulato dal Comune di San Benedetto dei Marsi e dichiarare l'insussistenza del diritto al rimborso della maggiore IMU versata dalla allora Leasint Sp.a. (oggi Mediocredito Italiano S.p.a.) per l'anno 2012.

Con vittoria di spese e compensi del presente e del precedente grado di giudizio.



La Soc. "**MEDIOCREDITO ITALIANO SpA**" con l'appello depositato in Commissione, impugnava la Sentenza n.772/1/2014 emessa dai Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila, nel giudizio promosso dal ricorrente appellante avverso diniego rimborso per imposta Imu per l'anno 2012 n.1035/2014 comunicato dal Comune di San Benedetto dei Marsi.

Parte appellante (ricorrente), nel ricorso originario, deduceva il diritto al rimborso dell'Imu versata in relazione all'immobile concessione in locazione finanziaria (leasing), osservando che pur risolto il contratto per inadempienze in data 31.07.2009, l'immobile, di fatto, non era stato rilasciato e detenuto materialmente dal conduttore, al quale la normativa imputava il versamento della stessa imposta; a conforto della tesi istante richiamava la sopravvenuta disciplina ai fini della Tasi, art.1 c.672 Legge n.147/2013 (ritenendo già esistente per l'Imu), che statuisce, precise disposizioni normative, qual, che la durata del contratto era da riferire alla effettiva riconsegna del bene al locatore, comprovata da verbale di consegna; chiedeva quindi, la declaratoria di diritto al rimborso e la condanna alle spese di giudizio.

Parte appellata (Comune), nell'originaria costituzione in giudizio, contesta l'assunto di parte e ne chiede il rigetto con condanna alle spese.

La CTP di L'Aquila con la sentenza appellata, rigettava il ricorso, principalmente non ritenendo applicabile tale disposizione normativa all'imposta Imu, qui contestata, anche in ragione dell'applicazione *ratione temporis* delle previsioni legislative; in particolare, nel richiamare la normativa istitutrice dell'Imu (D.Lgs. n.23/2011), rileva che ai fini dell'individuazione della durata contrattuale, fa stretto riferimento al rapporto in essere e quindi la durata prevista nel contratto di Leasing stipulato dalle parti e per varie ragioni risolto prima dello scadere, che però, non è direttamente rilevante a fronte della chiara individuazione del soggetto passivo del tributo, che in tal caso resta in capo al titolare di diritto reale sull'immobile; con condanna alle spese di giudizio liquidate in € 1.134,00 oltre rimborso forfettario del 15%.

Nel proposto appello, la Soc. "**MEDIOCREDITO ITALIANO SpA**", rappresentata e difesa dagli avv. P. Russo, G. Fransoni e F. Padovani, eccepiva l'illegittimità e l'erroneità della sentenza appellata per manifesta illogicità, e ne chiede l'accoglimento deducendo in diritto e nel merito, motivi per la riforma della sentenza, in ordine alle motivazioni di rigetto, quali

- Violazione e falsa applicazione dell'art.1 c.672 Legge n.147/2013 e art.9 c.1 D.Lgs. n.23/2011, poiché per l'utilizzo della stessa formulazione normativa, il senso letterale dei due distinti enunciati porta ad intendere, quale "durata del contratto" l'effettiva data di riconsegna del bene norma ricognitiva e di sistema, in combinata a tutte le disposizioni fiscali e quindi anche per l'Imu, visto che, la base imponibile è la medesima e che la norma è inserita nell'ambito complessivo dei tributi raggruppati sotto la denominazione IUC; a conforto cita quale ulteriore elemento dirimente, la chiara indicazione, nelle Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Imu, approvato con D.M. Mef del 30.10.2012, così come rappresentata in ricorso, in netto contrasto con quanto ritenuto dai Giudici di prime cure, che hanno ritenuto non applicabile tale principio, anche per non poter attribuirsi efficacia retroattiva; a ulteriore conforto cita dottrina e giurisprudenza in materia di contratti di locazione, riconducibile all'effettiva portata della risoluzione contrattuale con gli obblighi del conduttore e del locatore e in particolare di più Commissioni Provinciali del territorio nazionale sulla stessa precisa contestazione;
 - Ingiusta e immeritevole la condanna alle spese di lite in ragione della lineare condotta di comportamento, secondo le indicazioni del detto D.M. Mef del 30.10.2012 e per la comprovata corretta interpretazione della norma, come da richiamata giurisprudenza di merito.
- Conclude quindi per l'accoglimento dei motivi d'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Con successive memorie, parte appellante, insisteva sulle eccezioni proposte in appello e rimarcava la corretta interpretazione dell'assunto di parte, con richiamo a giurisprudenza e note di annullamento in autotutela di avvisi avente ad oggetto la stessa materia, da parte dei Comuni dislocati sul territorio nazionale.

Il Comune di Rocca di Cambio, costituito in giudizio a mezzo del funzionario Responsabile del tributo, contesta i motivi di appello e controdeduce, rilevando la corrispondenza della disciplina Ici con la disciplina Imu e rappresenta che ex art.1140 cc. il concetto civilistico, nel senso che il possessore del bene non è il detentore; ritiene corretta la valutata non coincidente "*connotazione interpretativa della disciplina Imu né efficacia retroattiva rispetto a questa*", considerati presupposti impositivi della istituita IUC, il possesso di immobili e il collegamento ai servizi erogati e fruibili, distinguendo così, espressamente, la diversità delle imposte; inoltre con richiamo alla Circolare n.3/DF del 18/05/2012, rileva la corretta formulazione inerente l'individuazione del soggetto passivo e ritiene che l'esemplificazione data dalla società contribuente non sia attinente al caso di specie così come sostenuto nella sentenza n.759/8/14 interessante lo stesso contribuente, che sul punto ha debitamente chiarito i motivi di rigetto della domanda; inoltre, sostiene, che la mancata consegna del bene esuli dalla normativa Imu e consente invece al locatore, la richiesta di risarcimento del danno.



secondo le disposizioni degli artt.1591 e 1526 cc. citando a conforto giurisprudenza di legittimità (Cassazione n.9417/2011); segnala e allega, prassi dell'Anci e dell'Ifel che confermano la soggettività passiva in capo al locatario per tutta la durata del contratto, a nulla rilevando la consegna effettiva del bene, sia iniziale che finale; in linea con il concetto civilistico (art.1140 cc.) ulteriori note di prassi, ribadiscono <<in caso di risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva sia in capo alla società di leasing, anche in caso di mancata riconsegna del bene non potendosi qualificare l'ex locatario del bene come possessore, essendone invece mero detentore>>; rappresenta ancora, che per le annualità precedenti, ai fini Ici, la società aveva regolarmente adempiuto agli obblighi fiscali; chiede pertanto la conferma della sentenza con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

La causa viene decisa all'udienza del dì 1° dicembre 2015, come da separato processo verbale.

Osserva il Collegio che l'appello della Soc. "MEDIOCREDITO ITALIANO SpA" va rigettato.

Dall'esame degli atti di appello, e come rappresentato dalle parti, il Collegio rileva che la materia del contendere verte sul principio della "durata contrattuale" letteralmente riportata nell'art.9 c.1 D.Lgs. n.23/2011, valutata in applicazione del successivo dettato normativo dell'art.1 c.672 Legge n.147/2013, quale elemento segnatamente incidente sulla causa decisoria del giudicato.

Con riferimento ai motivi di appello, che sostanzialmente ripercorrono le stesse censure portate nel ricorso di primo grado, il Collegio, ritiene quindi assolutamente non pertinenti, le dedotte censure avverso la sentenza, emessa dai giudici di prime cure, di rigetto del ricorso.

Infatti, così come comprovata dalla documentazione offerta ai Giudici di prime cure, debitamente esposta nella motivazione della sentenza, parte ricorrente, a seguito di rescissione anticipata del contratto di leasing, è ritornato legittimo possessore del bene, tanto da adempiere ai conseguenti obblighi tributari, così documentato dal Comune e riscontrabile dalla stesa controversia, che attiene a domanda di rimborso di imposta Imu, ritenuta erroneamente versata, in virtù di evoluzione normativa.

La Società appellante ritiene di ancorare la proprie ragioni, sulla disposizione normativa introdotta con la Legge n.147/2013 art.1 c.672, che nel riprendere la formulazione letterale della norma che ha istituito l'Imu, in specie per gli immobili concessi in locazione finanziaria, ai fini della imposta Tasi, precisa che la durata del contratto, era riferita alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; insisteva quindi, nel ritenere tale norma ricognitiva e di sistema, in combinata a tutte le disposizioni fiscali e quindi anche per l'Imu, avendo la medesima base imponibile ed essendo espressa nell'ambito complessivo dei tributi raggruppati sotto la denominazione IUC.

La tesi non è condivisibile.

Il Collegio, condivide e ritiene quindi sufficientemente motivati e non contraddittori né erronei, gli elementi valutati ai fini del rigetto del ricorso, che implicano la puntuale e pedissequa applicazione dell'art.9 c.1 D.Lgs. n.23/2011, in ordine agli stessi motivi che hanno legittimato il diniego al rimborso qui in contestazione.

Ai fini della doglianza di errata applicazione della normativa, ovvero di interpretazione estensiva di un successivo enunciato normativo di cui all'art.1 c.672 Legge n.147/2013, da parte Giudici di prime cure, il Collegio rileva che la dedotta connessione tra le diverse imposte, non sia pertinente, quanto più sia pertinente, invece, quanto sostenuto dal Comune, in merito alla corrispondenza della disciplina Ici con la disciplina Imu, e, ai diversi presupposti impositivi della istituita Imposta Unica Municipale, quali il possesso di immobili e il collegamento ai servizi erogati e fruibili, distinguendo così, espressamente, la diversità delle imposte ivi raggruppate, in particolare la Imu e la Tasi, con la conclusione che quanto rappresentato dalla Società appellante non è di assoluta valenza cognitiva a carattere generale ed è quindi inconferente ai fini dell'interpretazione del concetto di "durata del contratto".

Parimenti non ritiene di condividere la dedotta interpretazione riconducibile alla richiamata istruzione per la compilazione della dichiarazione Imu, in quanto non è parte della normativa vigente, e così pure il richiamo alla corretta individuazione del mero possesso del bene, in relazione al concetto civilistico, evidenziato dal Comune, ex art.1140 cc.

La Commissione rigetta l'appello; la controvertibilità della materia consente di compensare le spese di lite del presente giudizio

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila il 1° dicembre 2015

Il Relatore

Il Presidente

